



**COMUNE DI FARA NOVARESE**  
PROVINCIA DI NOVARA

# **REGOLAMENTO**

**DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO  
DEL MERCATO E COMMERCIO SU  
AREE PUBBLICHE**

**Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale**

**n. 38 del 01 Dicembre 2008**

# INDICE

<b>TITOLO I – NORME GENERALI</b> .....	<b>3</b>
<i>ART.1 – OGGETTO</i> .....	3
<i>ART.2 – DEFINIZIONI</i> .....	3
<i>ART. 3 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'</i> .....	4
<i>ART. 4 – NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</i> .....	5
<i>ART. 5 – DURATA DELLE CONCESSIONI</i> .....	6
<i>ART. 6 – ASSENZE, SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA</i> .....	6
<i>ART. 7 – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA</i> .....	7
<i>ART. 8 – UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA</i> .....	7
<b>TITOLO II – MERCATI – NORME GENERALI</b> .....	<b>7</b>
<i>ART. 9 – DEFINIZIONI</i> .....	7
<i>ART. 10 – NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI</i> .....	7
<i>ART. 11 – MODALITA' DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE</i> .....	7
<i>ART. 12 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON     ASSEGNATI</i> .....	8
<i>ART. 13 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI E MIGLIORIE</i> .....	9
<i>ART. 14 – RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE CON CONCESSIONE POSTEGGIO DECENNALE</i> .....	9
<i>ART. 15 – POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI</i> .....	10
<i>ART. 16 – SUBINGRESSI</i> .....	10
<i>ART. 17 – TASSE COMUNALI</i> .....	10
<b>CAPO II – INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI</b> .....	<b>11</b>
<i>ART. 18 – MERCATI – LOCALIZZAZIONI – ORARI</i> .....	11
<i>ART.19 – REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE</i> .....	11
<i>ART. 20 – SOSPENSIONE E TRASFERIMENTI TEMPORANEI</i> .....	12
<i>ART.21 – SPOSTAMENTO O RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO</i> .....	12
<i>ART.28– ZONE VIETATE</i> .....	12
<i>ART.29 – LIMITAZIONI</i> .....	12
<i>ART.30 – SANZIONI</i> .....	13
<i>ART.31– ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI</i> .....	14
<i>ART.32 – NORME FINALI</i> .....	14

## TITOLO I – NORME GENERALI

### ART.1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.114, Legge Regionale 12.11.1999, n.28 e successive deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei criteri in materia di commercio su aree pubbliche (D.G.R. 02.04.2001, n.32-2642 e successive modificazioni e integrazioni).

### ART.2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) Per **mercato**, l'area pubblica o privata dalla quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- d) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
- e) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- f) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- g) Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- h) Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- i) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
- j) Per **posteggio/giorno**, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.

- k) Per **presenza in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato fornito delle attrezzature per la vendita, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- l) Per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- m) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- n) Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- o) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli.
- p) Per **settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- q) Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- r) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

### **ART. 3 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede di posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e la partecipazione alle fiere su tutto il territorio Nazionale, come disposto dall'art. 28, comma 6, del D.Lgs. n. 114/1998.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Tale autorizzazione consente l'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, nonché la partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termine di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine all'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

## **ART. 4 – NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.  
Non è consentito occupare spazi carrabili ovvero ostruire ingressi di abitazioni o negozi. La superficie relativa alla concessione del posteggio deve intendersi omnicomprensiva, sia dello spazio occupato dal banco vendita sia dello spazio occupato dal mezzo meccanico. Sono fatte salve, all'entrata in vigore del presente regolamento, eventuali occupazioni di interspazi – costituiti dai cosiddetti ingombri tecnici – tra gli operatori. A maggior chiarimento del principio della omnicomprensività dell'area di posteggio, nel caso di subentro nell'attività, il nuovo operatore non potrà occupare l'interspazio precedentemente occupato, senza la preventiva autorizzazione del Comando Polizia Locale. Potrà occupare solamente lo spazio risultante dalla concessione di suolo pubblico, salvo il caso in cui non rilevi anche la medesima attrezzatura del dante causa.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di 0,50 metri. Le merci devono essere esposte su banchi di vendita che abbiano un'altezza dal suolo di almeno 0,50 mt.  
L'esposizione a terra delle merci è consentita solamente ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentirne l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.  
L'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio svolta da produttori diretti è consentita al titolare autorizzato ai sensi della Legge n. 59/1963. Anche per i produttori agricoli è consentita la sostituzione come indicato al successivo art. 11 – commi 8 e 9. L'operatore dovrà comunque essere in possesso di documentazione originale attestante la qualifica di produttore agricolo del titolare di posteggio (imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come Società di persone).
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
6. E' consentito l'ingresso dei veicoli, nell'area di mercato e/o fiera, che trasportano merci e/o attrezzature, per l'allestimento del punto vendita. Lo stazionamento dei mezzi è consentito solamente dietro il banco vendita.  
Nel caso in cui l'operatore disponga di un nuovo mezzo, non potrà, per alcun motivo, occupare una superficie maggiore o diversa da quella originariamente assegnata. La sostituzione del mezzo deve essere preventivamente comunicata.
7. E' assolutamente vietata la concessione a terzi del posteggio, se non unitamente all'azienda. In difetto, saranno assunte le decisioni di legge.
8. Le dichiarazioni non corrispondenti al vero, rese da operatori assegnatari di posteggio ovvero collocati a qualsiasi titolo in graduatoria, comportano l'adozione dei

provvedimenti di legge, non escluso l'annullamento delle presenze maturate ovvero la revoca della concessione o quant'altro previsto. E' fatta salva la possibilità di trasmettere gli atti alle sedi competenti.

9. E' fatto obbligo agli operatori di provvedere, una volta conclusesi le operazioni di vendita, alla rimozione delle attrezzature e ad una accurata pulizia dei posteggi e delle aree.

### **ART. 5 – DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni hanno durata decennale e sono automaticamente rinnovate alla scadenza.
2. Qualora il Consiglio Comunale, con apposita e motivata deliberazione, disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi nei mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni.

### **ART. 6 – ASSENZE, SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA**

1. Il Comune dispone la registrazione delle assenze dal mercato ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'utilizzo dello stesso, di cui all'art. 29, comma 4, lettera B, del D.Lgs. n. 114/98.
2. L'assenza cui fa riferimento è unicamente quella addebitabile al titolare di concessione di posteggio che non acceda al mercato entro l'orario stabilito dal presente Regolamento.

La decadenza dalla concessione di posteggio, opera a partire dalla diciottesima assenza.

Cause giustificative possono essere: malattia, gravidanza, servizio militare, ferie (per un massimo di 30 giorni all'anno), mediante certificati esibiti dal soggetto titolare della concessione di posteggio.

Il Comune dispone inoltre la revoca della Concessione dell'anno in corso qualora il titolare non abbia oblatato le tasse comunali relative all'anno precedente.

3. Nei casi di spostamento della data di svolgimento del mercato, per anticipazione atta a evitare la coincidenza con una festività, l'eventuale assenza del titolare di concessione di posteggio, non viene conteggiata.
4. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio già indicate, è consentito al comune di valutare fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività.
5. Per i produttori agricoli esercenti la vendita su area pubblica dei propri prodotti, rientrano fra i gravi motivi, adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche.
6. Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione del cambio di residenza entro i termini previsti, può comportare, come indicato al Titolo IV – capo VI- della D.G.R. 2.4.2001, n.32- 2642, la sospensione dell'autorizzazione di tipo "B" fino a 20 giorni. La sospensione è disposta dal Sindaco.
7. La sospensione e la revoca sono adottate d'ufficio nei casi previsti dall'art. 29, comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 114/98, previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie contro deduzioni entro il termine di 30 giorni.

## **ART. 7 – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto anche delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistano apposite aree attrezzate.

## **ART. 8 – UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

1. Per poter usufruire del servizio di somministrazione dell'energia elettrica, il soggetto interessato deve presentare domanda al Comune, indicando i propri dati, il posteggio occupato e gli estremi dell'autorizzazione e della concessione di cui è in possesso.
2. Il consumo, gli allacciamenti e le manutenzioni sono a carico degli utenti.

## **TITOLO II – MERCATI – NORME GENERALI**

### **CAPO I**

#### **ART. 9 – DEFINIZIONI**

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

#### **ART. 10 – NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 114/98 e dell'art. 8 della L.R. n. 28/1999, è reso noto il calendario relativo al successivo anno dei mercati posticipati e delle aperture domenicali o festive.

#### **ART. 11 – MODALITA' DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE.**

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 28/1999 e D.G.R. n. 32-2642 del 2.4.2001, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Ai sensi del titolo II – comma 10 della D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Gli agenti del Comando di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000 provvederanno ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000.
7. La registrazione di presenze e assenze viene fatta esclusivamente in riferimento all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione e non quello relativo all'operatore singolo o alla società.
8. Il titolare di autorizzazione può farsi sostituire da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita gli stessi siano muniti dell'autorizzazione originale, nonché dell'attrezzatura, veicolo, libri e attrezzature fiscali del titolare e possano dimostrare la qualità di familiare coadiuvante o dipendente.
9. In casi eccezionali, da comunicare prima dell'inizio del mercato al personale del Comando Polizia Locale, e per una durata non superiore a n. 4 mercati annui il titolare può farsi sostituire da altri soggetti, che devono attenersi al rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente e devono essere muniti di atto di delega comprovante il motivo della sostituzione, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegando alla stessa fotocopia di un documento di identità del titolare delegante.

#### **ART. 12 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI.**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui al Titolo II – Capo II della D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001 l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dagli Agenti della Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000 per la sola giornata di svolgimento del mercato adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, e infine alla maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
3. Nei mercati a cadenza ultramensile i criteri di cui al precedente punto 2 sono subordinati alla precedenza di coloro che, presentata l'istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi e non assegnati è effettuata dal Comune, esclusivamente ad agricoltori legittimati ai sensi della Legge n. 59/63, con le priorità indicate al Titolo III – Capo II D.G.R. 32-2642 del 2.4.2001.
5. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.



6. Per i mercati le operazioni di assegnazione dei posteggi agli "spuntisti" sono le seguenti: entro le ore 07,45 dopo aver rilevato le presenze degli spuntisti, sulla base dell'autorizzazione originale presentata, si rilevano le assenze degli operatori al mercato in questione, in riferimento alla suddivisione merceologiche del mercato. Sulla base della graduatoria degli spuntisti e in riferimento al settore merceologico trattato, vengono assegnati i posteggi risultanti disponibili per la giornata.

### **ART. 13 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI E MIGLIORIE.**

1. Prima di procedere al rilascio delle autorizzazioni con concessione decennale di posteggio, si dà corso alle domande di miglioria presentate nell'arco temporale compreso tra la chiusura del bando precedente e il bando successivo.
2. Il Comando di Polizia Locale predispone, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi ai mercati, con cadenza annuale nel mese di maggio. Tale elenco viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della sua affissione ne vengono portati a conoscenza gli operatori del mercato, già concessionari di posteggio decennale.
3. In nessun caso le superfici dei posteggi risultanti liberi potranno essere variate.
4. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune entro 15gg. dalla data di pubblicazione dell'elenco all'Albo Pretorio.
5. I criteri per la miglioria di posteggio, distintamente per settori, sono i seguenti:
  - maggiore anzianità di presenza in quel mercato maturata dal soggetto richiedente;
  - anzianità dell'autorizzazione originaria.
6. Entro 60 giorni dovrà essere concluso il procedimento con comunicazione di concessione o diniego del posteggio di miglioria richiesto.

### **ART. 14 – RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE CON CONCESSIONE POSTEGGIO DECENNALE**

1. Per effetto di quanto previsto dal Titolo IV – Capo II – Sezione II della D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001, il rilascio di autorizzazione con concessione decennale di posteggio avviene sulla base di un bando comunale da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio Comunale.
2. I criteri di priorità sono quelli previsti al citato Titolo IV – Capo II – Sezione II – punto 8 e 14 – D.G.R. 32-2642 del 02.04.2001.
3. Il bando in argomento viene pubblicato per estratto sul B.U.R.P. nel mese di gennaio di ogni anno, sulla base dello schema allegato al presente Regolamento.
4. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono inoltrate al Comune solo mediante lettera raccomandata A.R., come indicato nel bando.  
Non saranno accettate domande in caso di mancato pagamento delle tasse comunali da parte degli esercenti negli anni precedenti.
5. Nell'ambito di una stessa procedura non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.
6. Le domande devono essere spedite nel periodo compreso tra il primo e il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto di bando sul B.U.R.P. Farà fede il timbro postale. Quelle spedite prima e/o oltre tale termine sono respinte e non danno luogo a nessun tipo di priorità.

7. Il procedimento di rilascio di autorizzazione per le domande validamente presentate e accoglibili si conclude entro il termine massimo di 90 giorni, decorrenti dal 45° giorno di pubblicazione del bando sul B.U.R.P.  
Se entro tale termine non viene notificato il provvedimento di diniego, la domanda è da intendersi accolta.

### **ART. 15 – POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale è effettuata secondo i criteri stabiliti nel precedente art. 14.
2. Se la concessione viene rilasciata per un utilizzo stagionale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
3. I criteri di priorità per l'assegnazione di posteggio ai produttori agricoli sono quelli indicati al titolo III – capo II – lettera e) della D.G.R. 32-2642 del 2.4.2001.
4. I titolari di posteggio dovranno ogni anno, entro il 31 dicembre, comprovare la qualità di produttore agricolo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da presentare presso l'Ufficio competente che ne prende atto, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
5. Gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti alle norme del presente regolamento per quanto riguarda la disciplina dei posteggi, gli orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita.
6. Per i posteggi riservati agli agricoltori vigono i divieti di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 12.

### **ART. 16 – SUBINGRESSI**

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui si riferisce.
2. In caso di subingresso il subentrante, prima di iniziare l'attività, e comunque entro 4 mesi dal verificarsi del subingresso, deve presentare al Comune sede di posteggio (per i subingressi di autorizzazioni di tipo A) o al proprio Comune di residenza (per i subingressi di autorizzazioni di tipo B) comunicazione di subingresso, unitamente ad autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, nonché estremi dell'atto o dell'evento causa di subingresso, e allegando a detta comunicazione l'originale dell'autorizzazione del cedente.
3. Il subentrante, per poter esercitare nelle more del rilascio di autorizzazione di subingresso, deve disporre di copia della comunicazione di subingresso trasmessa al Comune competente, completa di timbro di ricezione, e di copia dell'autorizzazione del cedente.
4. I titoli di priorità maturati e acquisiti in capo all'autorizzazione oggetto di trasferimento, si trasferiscono all'autorizzazione rilasciata al cessionario, esclusa l'anzianità di iscrizione del cessionario al Registro Imprese, già registro Ditte.

### **ART. 17 – TASSE COMUNALI**

1. L'Amministrazione Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento delle tasse dovute per l'occupazione dell'area pubblica e dello smaltimento dei rifiuti, con proprio atto deliberativo, sulla base delle disposizioni di leggi vigenti in materia.

2. Il titolare di concessione di posteggio che non occupi il posteggio assegnato al mercato entro l'orario stabilito dal presente Regolamento, per assenza giustificata o non giustificata, non ha diritto al rimborso della tassa pagata per l'occupazione del suolo pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti.

## **CAPO II – INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI**

### **ART. 18 – MERCATI – LOCALIZZAZIONI – ORARI**

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono i seguenti:

- a) svolgimento del mercato: annuale  
cadenza : settimanale  
giornata di svolgimento : giovedì
  - b) ubicazione : Piazza XXV Aprile;
  - c) superficie complessiva del mercato: mq 1.550
  - d) superficie complessiva dei posteggi: mq 402
  - e) Totale dei posteggi: n. 14 di cui:
    - n. 04 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
    - n. 09 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentari;
    - n. 01 riservati ai produttori agricoli.
1. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
    - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
    - i posteggi destinati al settore alimentare e quelli destinati al settore extralimentare;
    - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
    - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
  2. L'allestimento delle attrezzature per lo svolgimento del mercato ha inizio alle ore 7,00 e l'area occupata deve essere sgombrata entro le ore 13,30.
  3. L'orario di vendita ha inizio alle ore 08.00 ed ha termine alle ore 13,00.
  4. Nel caso in cui il mercato cada in un giorno festivo, il mercato di norma è posticipato al giorno feriale successivo, in armonia con quanto previsto al precedente art.10 – comma 2.

### **ART.19 – REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE**

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente Regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 18.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

## **ART. 20 – SOSPENSIONE E TRASFERIMENTI TEMPORANEI.**

1. Il mercato o parte di esso può essere temporaneamente sospeso e trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse.
2. La sospensione temporanea o il trasferimento sono adottati con apposita ordinanza sindacale contenente le motivazioni di presupposto, le modalità della sospensione o del trasferimento e la durata, anche presumibile.
3. In caso di trasferimento temporaneo i posteggi interessati verranno spostati in luogo idoneo individuato nella sopra citata Ordinanza Sindacale. Nell'assegnazione dei posteggi vengono preliminarmente assegnati quelli relativi al settore alimentare che verranno posti in prossimità degli allacci idrici ed elettrici.
4. L'assegnazione dei posteggi temporanei, nel caso di cui al presente articolo e fatta salva la precedenza per i generi alimentari, viene effettuata con la scelta da parte dell'operatore, con le seguenti priorità:
  - maggiore anzianità di presenza in quel mercato maturata dal soggetto titolare dell'autorizzazione;
  - anzianità dell'autorizzazione originaria.

## **ART.21 – SPOSTAMENTO O RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO**

1. Qualora si debba spostare o comunque riorganizzare il mercato, con contestuali soppressioni di posteggi, occorre individuare altrettanti posteggi da riassegnare ai titolari di concessione.
2. I nuovi posteggi o quelli che risultano disponibili in quanto non assegnati, aventi almeno la stessa superficie dei precedenti soppressi, verranno assegnati con le seguenti priorità, ferma restando l'eventuale distinzione dei settori merceologici alimentari ed extralimentari interessati per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la funzionalità dell'offerta commerciale:
  - maggior anzianità di frequenza del mercato, risultante dall'atto di concessione posteggio originario;
  - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del titolare dell'autorizzazione.
3. L'operatore nella scelta del posteggio dovrà tenere conto delle dimensioni necessarie per le attrezzature utilizzate.
4. Non è consentito assegnare un posteggio con dimensioni insufficienti o inferiori rispetto a quelle già in precedenza utilizzate.

## **ART.28– ZONE VIETATE**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietata:
  - entro 300 metri da mercati in esercizio e da altri itineranti già in servizio;
  - entro 1000 metri dal Cimitero Comunale.

## **ART.29 – LIMITAZIONI**

1. Agli operatori di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito fermarsi esclusivamente in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e comunque dove non sia vietato dal Codice della Strada.

2. In ogni caso l'operatore non può fermarsi nello stesso posto per più di un'ora. Trascorso tale tempo si deve spostare di almeno 500 metri di distanza.
3. La vendita di funghi freschi non può essere effettuata in forma itinerante.
4. L'attività di commercio in forma itinerante è consentita dalle ore 07,00 alle ore 22,00, come per il commercio in sede fissa.
5. E' vietato il commercio in forma itinerante nei giorni festivi, eccetto nelle 8 festività annualmente individuate e per tutto il mese di dicembre, vigendo in questi periodi la deroga dall'obbligo di chiusura per gli esercizi commerciali in sede fissa.

### **ART.30 – SANZIONI**

In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D.Lgs. n.114/1998. In particolare:

<b>Articolo di riferimento</b>	<b>Descrizione violazione</b>	<b>Sanzione</b>
Articolo 29, comma 1, D.Lgs. n. 114/1998	<p>Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:            Senza la prescritta autorizzazione            Fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa (Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.28 del D.Lgs. 114/98, svolga l'attività in un posteggio localizzato nel territorio di Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzatori)            Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 114/98 (Nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade)</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce.</p>
Articolo 29, comma 2, D.Lgs. n.114/1998	<p>Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:            Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.28 del D.Lgs. 114/98, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato o un posteggio all'interno di un altro mercato, ma sempre comunque nel territorio comunale, senza averne il diritto)            Violando le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente regolamento (Operatore itinerante che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le modalità previste dal presente regolamento,</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74</p>

	occupazione senza titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali)	
Articolo 29, comma 3, D.Lgs. n.114/1998	In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 (La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione)	Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Inoltre le violazioni al presente Regolamento, ove non contemplate dal D. Lgs. nr. 114/1998 o non sanzionate da norme speciali, da Leggi o Regolamenti dello Stato e della Regione, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. di €. 100,00 entro 60 gg. dalla contestazione/notificazione), come previsto dall'art. 7/bis del D.lgs 267/00 come modificato dall'art. 16 della L.3/16.01.2003.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

### **ART.31– ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate con precedenti Regolamenti, Ordinanze e/o disposizioni varie emanate in materia di commercio ambulante.

### **ART.32 – NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento viene fatto riferimento alla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.



# COMUNE DI FARA NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

## **BANDO COMUNALE ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI MERCATI (D.G.R. n. 32 – 2642 del 02.04.2001)**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge Regionale 12.11.1999, n.28;

Vista la D.G.R. n.32-2642 del 2.4.2001;

Visto l'art.13 del Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione del C.C. n. 38 del 01 Dicembre 2008;

Vista la comunicazione dell' Ufficio Tecnico, con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno dell' area mercatale del Comune di Fara Novarese;

### **RENDE NOTO**

1. Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.114/1998.
2. I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno di pubblicazione del bando sul B.U.R. compreso, al 30° giorno successivo compreso. Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) soggetti che, pur avendo già frequentato il mercato in passato, non hanno potuto ottenere il posto fisso dalla Regione, pur avendone fatto domanda ai sensi di legge, a causa dei meccanismi della L. 112/91;
  - b) soggetti che hanno effettuato il maggior numero di presenze sul mercato corrispondente per giorno settimanale di utilizzo. Le presenze si azzerano dopo che sono servite per ottenere il posto fisso su quello stesso mercato;
  - c) soggetti già in attività con autorizzazione a posto fisso;
  - d) soggetti già in attività senza posti fissi, titolari di sola autorizzazione per l'attività in forma itinerante;
  - e) soggetti che intendono iniziare l'attività come nuovi operatori del comparto. Fra gli stessi la priorità è data a coloro che hanno acquisito il requisito professionale in data più risalente, se le domande sono riferite al settore alimentare; nel caso in cui le domande siano riferite al settore extralimentare o, in generale, a parità di condizioni, la priorità è data a coloro che siano in stato di disoccupazione.
3. Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R. Non è consentita la presentazione a mano. La data di

presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei criteri contenuti al titolo III, Capo II – n.1 – lettera e) della D.G.R. n.32 – 2642 del 2.4.2001.
5. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda fissata dal bando. Nei successivi 10 giorni verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine verrà comunicato agli interessati aventi diritto il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

#### A) ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL'INTERNO DEI MERCATI

Numero identificativo del posteggio	Settore merceologico	Superficie mq.	Riservato produttori agricoli
01	PRODUTTORE AGRICOLO	4 x 4	SI
02	ALIMENTARE	8 x 3	NO
03	ALIMENTARE	6 x 3	NO
04	ALIMENTARE	8 x 4	NO
05	NON ALIMENTARE	9 x 4	NO
06	ALIMENTARE	9 x 4	NO
07	NON ALIMENTARE	9 x 4	NO
08	NON ALIMENTARE	9 x 4	NO
09	NON ALIMENTARE	8 x 3	NO
10	NON ALIMENTARE	8 x 3	NO
11	NON ALIMENTARE	8 x 3	NO
12	NON ALIMENTARE	8 x 3	NO
13	NON ALIMENTARE	9 x 4	NO
14	NON ALIMENTARE	9 x 4	NO

Fara Novarese, lì 01 Dicembre 2008

Firma



**B) SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO E DI RELATIVA AUTORIZZAZIONE.**

**Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A.R. al Comune**

Al Comune di FARA NOVARESE

**OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE AREE MERCATALI:** Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.114/1998.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Residente in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Codice fiscale n. \_\_\_\_\_ oppure: legale rappresentante della società  
\_\_\_\_\_  
Con sede a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F. /  
P.IVA n. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

- che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio n. \_\_\_\_\_ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello stesso mercato per il giorno \_\_\_\_\_ della superficie di mq. \_\_\_\_\_ per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE/NON ALIMENTARE, nel mercato del Vostro Comune, dal giorno di \_\_\_\_\_

**A TAL FINE**

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità sugli atti e l'uso di atto falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445

**DICHIARA**

- Di avere frequentato il mercato per cui viene richiesto il posto fisso in passato e di aver inviato richiesta alla Regione Piemonte in data \_\_\_\_\_, ma di non averlo ottenuto;
- Di aver effettuato n. \_\_\_\_\_ presenze, ancora valide, sul mercato per cui viene richiesto il posto fisso;
- Di essere già in attività con autorizzazioni a posto fisso nei Comuni di:

- Di essere già in attività, ma solo come titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante
- Di essere un nuovo operatore del comparto e di non aver nessuna autorizzazione di commercio su area pubblica
- (per il settore alimentare): di aver acquisito il requisito professionale per l'esercizio di commercio di generi alimentari, come previsto dall'art.5 del D.Lgs. n.114/98, in data \_\_\_\_\_ e specificato come segue:
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
- Di essere in stato di disoccupazione.

### **CHIEDE INOLTRE**

Che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.114/1998;

### **A TAL FINE DICHIARA**

- A) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.114/98;
- B) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n.114/1998 (solo per il settore alimentare);

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma

Ai sensi dell'art.38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.
--